



Riunione del 13 Novembre 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 18**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Valeria Coppola - Componente - Estensore

**15.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
PAVIGLIANITI ANNUNZIATO – tesserato**

Con relazione *ex art. 72 Reg. Giur.*, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

PAVIGLIANITI ANNUNZIATO, *“per avere, in violazione dell’art. 16, comma 3 dello Statuto Fipav, dell’art. 19, comma 2 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV nonché dell’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI: (i) ordinato, a nome del Comitato Provinciale FIPAV di Reggio Calabria, alla Mec Office S.r.l., con sede in Piacenza, Via Cassoli n. 15, materiale di cancelleria, mediante commissione d’ordine del 26.09.2012 che ha sottoscritto in mancanza di qualsivoglia autorizzazione e/o delega da parte del competente organo del menzionato Comitato Provinciale FIPAV di Reggio Calabria e sulla quale ha abusivamente apposto il timbro del Comitato medesimo; (ii) ricevuto tale materiale che, come da DdT 966 del 2.10.2012, risulta consegnato, il 3.10.2012, presso la sede dello stesso comitato alla “C.A. Sig. Paviglianiti”; (iii) trattenuto ovvero non custodito ovvero e comunque omesso di far pervenire al Comitato Provinciale di Reggio Calabria il medesimo materiale del quale, infatti, non è stata rinvenuta traccia presso la sede del Comitato stesso; (iv) indotto, in ogni caso, l’emissione da parte della Mec Office S.r.l., a carico della FIPAV, della fattura n. 1074 del 2.10.2012 per il complessivo importo di Euro 742,94, relativa al materiale da lui arbitrariamente ordinato e mai pervenuto nella disponibilità del Comitato Provinciale di Reggio Calabria, con lesione della reputazione e dell’immagine della Federazione che è risultata destinataria di solleciti di pagamento e minacce di iniziative giudiziarie. Contestate le aggravanti di cui all’art. 49, lettere c) e j) del Regolamento Giurisdizionale”*.



La C.G.N. deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva – mediante comunicazione inoltrata all'indirizzo mail comunicato dallo stesso Paviglianiti alla Segreteria della scrivente Commissione – la convocazione dell'incolpato all'udienza del 13 novembre 2013 alla quale nessuno compariva.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione *ex art. 72 lett. c) R.G.*;
- Preso atto della mancanza di note difensive depositate dal Paviglianiti, sia innanzi il presente organo giudicante sia nella precedente fase innanzi la Procura federale;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 17 luglio 2013 con la quale il Segretario Generale rimetteva alla Procura Federale la segnalazione del 25 giugno 2013 proveniente dal Presidente in carica del Comitato Provinciale di Reggio Calabria, il quale denunciava che l'odierno deferito, quale collaboratore del Comitato medesimo e tesserato FIPAV, aveva effettuato un ordine per materiale di cancelleria ammontante a 742,94 Euro alla Ditta Mec-Office s.r.l., in assenza di qualsivoglia autorizzazione e apponendo abusivamente il timbro del Comitato.

In particolare, il Presidente del Comitato riferiva di essere venuto a conoscenza del predetto ordine solamente a seguito del sollecito di pagamento inviato dalla Mec-Office in data 8 aprile 2013 per il pagamento della fattura ancora insoluta, precisando che del materiale riportato nella bolla di accompagnamento e nell'ordinativo non vi era traccia alcuna. Rimaste inevase le richieste di chiarimenti sull'accaduto da parte dell'incolpato, il quale neppure si presentava alla convocazione del 10 maggio 2013 organizzata presso la sede del Comitato, il Presidente in carica apprendeva dal precedente Presidente del Comitato che il Sig. Paviglianiti non era mai stato autorizzato o delegato ad ordinare il suddetto materiale di cancelleria.

Nel caso in esame, tali circostanze risultano documentalmente provate e frutto di non contestazione da parte dell'incolpato.

Infatti dal semplice esame della bolla di acquisto depositata in atti emerge *ictu oculi* che l'ordinativo è stato disposto dal Sig. Paviglianiti Annunziato, essendo riportati sul predetto documento – a firma chiaramente leggibile del medesimo Sig. Paviglianiti - il nome e cognome di quest'ultimo, in stampatello e per esteso, nonché - circostanza ancor più grave - il timbro del Comitato Provinciale di Reggio Calabria.



Inoltre nel documento di trasporto n. 966 del 2 ottobre 2012 si legge, nella casella dedicata all'indicazione del luogo di destinazione della merce, che l'ordine è stato recapitato alla cortese attenzione del Sig. Paviglianiti.

Non può, dunque, negarsi la responsabilità dell'odierno deferito il quale ha indiscutibilmente approfittato del suo rapporto di collaborazione con il Comitato per eseguire un ordine di cancelleria senza autorizzazione alcuna, utilizzando in maniera del tutto arbitraria ed ingiustificata il timbro del Comitato.

Quanto sopra è, per giunta, attestato dall'allora Presidente del Comitato, il quale con nota dell'8 aprile 2013 ha dichiarato di non aver mai autorizzato o delegato nessuno, né verbalmente né per iscritto ad effettuare acquisti per conto del Comitato.

Alla luce di quanto esaminato, considerato anche il pregiudizio subito dal Comitato provinciale, destinatario di solleciti di pagamento e minacce di azioni di recupero del credito da parte della Mec-Office, non v'è chi non veda come il comportamento del Sig. Paviglianiti costituisca una chiara ed evidente violazione dei sopra richiamati principi.

Ritenute non sussistenti le aggravanti contestate di cui alle lett. c) e j) di cui all'art. 49 Reg. Giur., si ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Annunziato Paviglianiti la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi otto.

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

Roma, 20 Novembre 2013